



Provincia di Como

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO. N. 27 / 2018

Prot. n. 36294 del 28.09.2018

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ADOTTATA DAL COMUNE DI LUISAGO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 30 APRILE 2018. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ✓ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ✓ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;

- ✓ “Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Il Comune di Luisago (CO) è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2013 del 10 ottobre 2013, e divenuto efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL n. 17 del 23 aprile 2014 – Serie Avvisi e Concorsi.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 57/2016 del 12 settembre 2016, il Comune ha avviato il procedimento di formazione della variante al PGT in oggetto, e della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (12/08/2006), e della DGR 6420/2007 e s.m.i. (24/01/2008), individuando contestualmente le Autorità Procedente e Competente per la VAS stessa.
- E' stata messa a disposizione la documentazione relativa al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, e la Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 35932 del 22 settembre 2017.
- E' stato espresso il Decreto di non Assoggettabilità alla VAS prot. n. 6531 del 02 novembre 2017, e la relativa decisione è stata comunicata a mezzo di posta elettronica certificata in data 08 novembre 2017.
- Il Decreto di non Assoggettabilità alla VAS è parte integrante e sostanziale della deliberazione di adozione della variante al PGT de quo.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2018, il Comune ha adottato la suddetta variante al PGT.
- Con nota n. 3691 del 06 giugno 2018, ricevuta da questo Ente in pari data, il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, chiedendone contestualmente, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l'attivazione della procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTCP.
- Con lettera n. 23633 del 21 giugno 2018, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Con successiva nota prot. n. 25894 del 06 luglio 2018, la Provincia ha richiesto, quale integrazione documentale, “l'autocertificazione di cui all'allegato 6 della D.G.R. n. 6738 del 19 giugno 2017, comprensiva di copia del documento d'identità del dichiarante”. Tale documento è stato successivamente sollecitato in data 20 settembre 2018 e trasmesso dal Comune in data 28 settembre 2018.
- Con nota prot. n. 25824 del 05 luglio 2018, è stata richiesta a Regione Lombardia - UTR INSUBRIA – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, il parere di conformità della suddetta variante al PGT, al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) vigente, reso con nota Regionale prot. n. 15577 del'11 settembre 2018.

- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto, risulta essere il giorno 03 ottobre 2018.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT rispetto al PTCP del presente provvedimento riguarda:

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce inoltre condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte contenute nella Variante al PGT in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La Variante al PGT introduce alcune modifiche finalizzate principalmente a:

- ampliare la zona produttiva (D1);
- modificare e integrare le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole;
- adeguare cartograficamente e normativamente il Piano delle Regole al Piano di Indirizzo Forestale Provinciale (PIF).

3 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

In termini generali la Variante al PGT identifica correttamente il perimetro delle aree urbanizzate.

4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della

riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

La Variante al PGT non incide sul dimensionamento del Piano e sulla sua capacità insediativa.

In tale prospettiva anche il PTCP ha stabilito fra i suoi principali obiettivi la sostenibilità insediativa in rapporto al consumo di suolo non urbanizzato, definendo in particolare all'art. 38 delle NTA, le modalità di calcolo del limite di espansione insediativa ammissibile dei PGT rispetto al territorio già urbanizzato.

Tali limiti definiscono in termini quantitativi la sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato e sono esclusivamente finalizzati alla salvaguardia della rete ecologica.

Con il provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP n. 37295 di protocollo dell'11 settembre 2013, è stata definita la superficie ammissibile di espansione in rete ecologica (SAE) pari a 11.602,89 mq esclusi i criteri premiali non utilizzati e il consumo di suolo derivante dalle aree in espansione nella rete ecologica pari a 3.508,60 mq.

Successivamente, con provvedimento prot. 11782 del 21 marzo 2016, rilasciato attraverso la procedura ex DPR 160/2010 (SUAP), è stato attestato un ulteriore consumo di suolo nella rete ecologica per 760 mq e una superficie ammissibile di espansione residua pari a 7.334 mq.

La variante al PGT prevede una nuova area a destinazione produttiva di complessivi 4.360 mq (computati al 20% della superficie, in applicazione dell'articolo 54 comma c) in ampliamento al comparto produttivo esistente. Il corrispondente consumo di nuovo suolo è quantificato in 872 mq.

Ne deriva un consumo di suolo complessivo (comprensivo della presente variante al PGT) pari a 5.140 mq e una superficie ammissibile di espansione (SAE) residua quantificata in 6.462 mq. Tale SAE residua, da intendersi al netto dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

5 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse, in generale, le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

Il provvedimento di compatibilità del PGT con il PTCP n. 37295 di protocollo dell'11 settembre 2013, successivamente modificato con il provvedimento di valutazione di compatibilità prot.

11782 del 21 marzo 2016 rilasciato attraverso la procedura ex DPR 160/2010 (SUAP), contiene l'individuazione della rete ecologica del PTCP articolata nelle differenti zone.

L'art. 57.1 - Fascia di rispetto cimiteriale, delle NTA della Variante, ammette interventi quali strade, parcheggi, recinzioni, chioschi nonché uffici amministrativi inerenti la custodia e la gestione dell'attrezzatura principale.

Allo scopo di conservare il mantenimento della funzionalità e della salvaguardia delle rete ecologica, occorre specificare che tali interventi non sono consentiti nella parte di fascia cimiteriale interessata dalla rete ecologica stessa.

Si aggiorni conseguentemente l'articolo 57.1 delle NTA introducendo tale indicazione.

6 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi colturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;
- e) la definizione dei sistemi silvicolturali atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell'art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell'art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell'art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i comuni provvederanno ad un approfondimento dell'analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L'approfondimento dell'indagine forestale è condizione obbligatoria per l'eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;
- l'approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell'approvazione definitiva del piano.

La variante al PGT adottata non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune dal PIF e non costituisce inoltre adeguamento al PIF, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 5.12.2008, n. 31, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale, così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF né, tantomeno, la rappresentazione delle superfici forestali è coerente con gli ambiti boscati individuati sempre dal PIF.

Tali considerazioni consentono di ritenere la Variante al PGT conforme al PIF della Provincia di Como purché vengano recepite le seguenti prescrizioni:

- ***Il secondo periodo dell'art. 54 delle norme tecniche di attuazione che recita: “Le aree boscate individuate dalla cartografia del Piano delle Regole costituiscono pertanto perimetrazione delle aree boscate effettuata ai sensi dell'art. 42 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 sulla base delle definizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo” dovrà essere stralciato;***
- ***Al quinto periodo dell'art. 54 delle norme tecniche di attuazione dopo “... dagli enti competenti” sostituire “Provincia” con “Regione”.***

Gli elaborati di Variante al PGT vengano conseguentemente modificati.

7 Gli ambiti destinati all'attività agricola

L'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, stabilisce che “Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.”.

L'art. 15, comma 5, stabilisce altresì che “Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale.”.

In attuazione della sopracitata normativa Regionale, l'art. 15 delle NTA del PTCP dispone, rispettivamente ai comma 2, 3 e 4, che:

- ***“Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'art. 15 della L.R. n. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola.”.***
- ***“Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo***

svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree deve essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.”.

- *“In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.”.*

La Variante al PGT interessa una superficie inserita negli ambiti agricoli strategici definiti nel Documento di Piano (DdP) del vigente PGT. Non si rilavano elementi di criticità in ordine alla trasformazione che interessa un'area interclusa nel tessuto produttivo esistente.

Come rilevato nel contributo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in coerenza con i disposti dell'articolo 15 comma 5 della LR 12/2005 e s.m.i., l'eventuale rettifica, precisazione e miglioramento derivante da oggettive risultanze alla scala comunale degli *“Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico”*, deve trovare sintesi nella redazione del Piano delle Regole (PdR).

Le aree agricole individuate nella cartografia del DdP (tavola A 4.3), riconosciute come sistema degli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” e corrispondenti all'azonamento definito “Proposta aree agricole strategiche”, devono essere trasposte anche nelle Tavole grafiche C 1.1 e C 1.2 del PdR e individuate quali “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico”.

Il PGT individua sulle tavole C.1.1 e C.1.2 gli edifici agricoli con la relativa fascia di rispetto che i nuovi edifici residenziali non possono occupare.

Si segnala un'incongruenza sulle citate cartografie in quanto nella legenda è riportato l'articolo delle NTA errato (art. 35) mentre quello corretto è l'art.53.

8 Il paesaggio e i vincoli

L'articolo 10 del PTCP persegue l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento del paesaggio attraverso:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del paesaggio mediante *“indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale”*;
- il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Il PTCP costituisce inoltre elemento strategico del Piano del Paesaggio quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i seguenti contenuti:

- riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici;
- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l'uso e le trasformazioni del territorio;
- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

Le indicazioni contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e di verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza di contrasto con gli obiettivi di tutela, sia dell'idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico-ambientali.

Il PTCP, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su apposita cartografia:

- la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità;

- il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico-ambientali;
- le aree assoggettate al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia.

La Variante al PGT adottata contiene la Tavola C 2.2 - “Tavola dei vincoli”, nella cui cartografia la fascia di rispetto del Torrente Seveso (D.Lgs. 42/2004 - art. 142 comma c) ha una perimetrazione che non corrisponde, lungo tutto il suo sviluppo, alla fascia di 150 m.

Si suggerisce una revisione della cartografia e una verifica della fascia indicante il vincolo.

9 La rete viaria

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
- definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica.

L'articolo 57.3 delle NTA della Variante al PGT, relativo alle fasce di rispetto stradale, deve essere integrato consentendo la realizzazione di parcheggi a raso, attività di autolavaggio e impianti per distribuzione carburanti nei soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica provinciale.

Eventuali previsioni, a tale riguardo, dovranno essere puntualmente individuate, al fine di consentire la valutazione di compatibilità con il PTCP della specifica previsione.

10 Il sistema distributivo commerciale

Il comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP provvede alla suddivisione del territorio provinciale in settori nord e sud per i quali applica distinte prescrizioni in merito alle tipologie delle strutture di vendita nonché alle superfici massime di vendita.

Le vigenti leggi in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi (approvate successivamente al PTCP della Provincia di Como ed in difetto di adeguamento delle norme del PTCP alle suddette disposizioni entro il termine previsto dall'art. 31 comma 2 della L. 214/2011), hanno comportato l'abrogazione per incompatibilità con la normativa sopravvenuta del comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP in relazione alla limitazione delle superfici di vendita. (Sentenza TAR Lombardia n. 2271/2013 del 10.07.2013, depositata il 10.10.2013).

In riferimento ai contenuti della Variante al PGT si chiede di correggere gli articoli 37 “*Norme generali per gli ambiti produttivi D1 e D2*” e 41 “*Comparto polifunzionale terziario commerciale PA 14*” 42 “*Comparto polifunzionale produttivo, terziario commerciale*” che prevedono per le medie strutture di vendita la validazione dello studio del traffico da parte della Provincia.

Si evidenzia che la norma proposta dal PTCP art. 56 comma 4 in relazione alla accessibilità diretta non prevede che la validazione degli studi di impatto sul traffico sia disposta dalla Provincia, anche in riferimento al fatto che le scelte di localizzazione per le MSV sono di competenza comunale.

In tal senso occorre modificare il riferimento agli articoli eliminando il richiamo alla Provincia per la validazione dello studio del traffico.

11 Componente geologica, idrogeologica e sismica

In riferimento alla richiesta di asseverazione “*di cui all'allegato 6 della D.G.R. n. 6738 del 19 giugno 2017, comprensiva di copia del documento d'identità del dichiarante*” non trasmessa, si sottolinea che tale documento risulta di fondamentale importanza per attestare la congruità dei contenuti della Variante al PGT in relazione alla sua componente geologica, al PGRA, al PAI e alle disposizioni regionali. Il documento è pervenuto in data 28 settembre 2018.

Si evidenzia la presenza (nella porzione sud dell'ambito di trasformazione proposto) di una fascia di rispetto fluviale, indicata nella Tavola C 2.1 “*Tavola dei Vincoli*” come “*Limite di rispetto degli elementi del reticolo principale e minore - classe di fattibilità IV*”.

Dovranno conseguentemente essere rispettate le norme applicative associate alle fasce di rispetto definite dalla Studio del Reticolo Idrico Minore (SRIM).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2018 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

4 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La superficie ammissibile di espansione (SAE) residua quantificata in 6.462 mq, da intendersi al netto dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

5 La rete ecologica

In ordine ai contenuti dell'art. 57.1 - Fascia di rispetto cimiteriale, delle NTA della Variante, ammette interventi quali strade, parcheggi, recinzioni, chioschi nonché uffici amministrativi inerenti la custodia e la gestione dell'attrezzatura principale, occorre specificare che tali interventi non sono consentiti nella parte di fascia cimiteriale interessata dalla rete ecologica stessa.

6 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Aggiornare gli elaborati della Variante al PGT recependo le seguenti prescrizioni:

- Il secondo periodo dell'art. 54 delle norme tecniche di attuazione che recita: "Le aree boscate individuate dalla cartografia del Piano delle Regole costituiscono pertanto perimetrazione delle aree boscate effettuata ai sensi dell'art. 42 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 sulla base delle definizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo" dovrà essere stralciato;
- Al quinto periodo dell'art. 54 delle norme tecniche di attuazione dopo "... dagli enti competenti" sostituire "Provincia" con "Regione".

7 Gli ambiti destinati all'attività agricola

Trasporre e individuare quali "*Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico*" nelle tavole grafiche C 1.1 e C 1.2 del PdR, il perimetro delle aree agricole azionate come "*Proposta aree agricole strategiche*" nella cartografia del DdP (tavola A 4.3).

Verificare l'incongruenza sulle citate cartografie tra le indicazioni in legenda dove è riportato l'articolo 35 delle NTA anziché l'articolo 53 (corretto).

9 La rete viaria

L'articolo 57.3 delle NTA della Variante al PGT, relativo alle fasce di rispetto stradale, deve essere integrato consentendo la realizzazione di parcheggi a raso, attività di autolavaggio e impianti per distribuzione carburanti nei soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica provinciale.

10 Il sistema distributivo commerciale

Modificare il riferimento agli articoli 37 "Norme generali per gli ambiti produttivi D1 e D2" e 41 "Comparto polifunzionale terziario commerciale PA 14" 42 "Comparto polifunzionale

produttivo, terziario commerciale” eliminando il richiamo alla Provincia per la validazione dello studio del traffico.

11 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Rispettare le norme applicative associate alle fasce di rispetto, definite dalla Studio del Reticolo Idrico Minore (SRIM), per la porzione sud dell’ambito di trasformazione proposto, interessato da una fascia di rispetto fluviale.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l’azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

8 Il paesaggio e i vincoli

Si suggerisce una verifica della fascia di rispetto del Torrente Seveso (D.Lgs. 42/2004 - art. 142 comma c) riportata nella Tavola C 2.2 - “Tavola dei vincoli”.

Si ricorda infine che:

- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l’inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 28/09/2018

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)